



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

7VP366

Rif.CPGT n.4777/2014/V

delibera n. 1605/14

Il Consiglio nella seduta del 15.07.2014, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere **Giuseppe DI MARTINO**;

richiamata la norma contenuta nel comma I-bis dell'art. 8 del D. L.gs. n. 545/92 che dispone che *"Non possono essere componenti di commissione tributaria provinciale i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i) del comma 1 nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la commissione tributaria provinciale. Non possono, altresì, essere componenti delle commissioni tributarie regionali i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i) del comma 1 nella regione dove ha sede la commissione tributaria regionale ovvero nelle regioni con essa confinanti."*

considerato che tale norma è stata così dettata dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 in relazione alla conversione del D.L. 6/7/2011 n. 98, concernente le modifiche dell'art. 8 del D. Lgs. n. 545/92 in materia di incompatibilità dei giudici tributari;

considerato altresì che lo stesso D.L. 6/7/2011 n. 98, nell'introdurre la menzionata causa di incompatibilità, ha previsto all'art. 39, comma 3, la possibilità della sua rimozione comunicando al Consiglio ed al Ministero dell' Economia e Finanze la disponibilità a sanare l'incompatibilità trasferendosi in altra sede;

ritenuto che tale possibilità, attesa la natura della causa di incompatibilità richiamata, del tutto indipendente dalla volontà del giudice tributario e nella sola disponibilità di soggetti terzi, debba essere stabilmente riconosciuta al giudice tributario ogni qualvolta questi, per fatto sopravvenuto e da lui indipendente, venga a trovarsi in tale situazione;

ritenuto altresì che la previsione normativa del termine del 31/12/2011 non osta a tale possibilità essendo tale termine unicamente legato alla prima introduzione della nuova causa di incompatibilità disciplinata;



viste le delibere consiliari n. 2225 del 31/12/2011 e n.243 del 28/02/2012, con le quali vengono indicate le modalità di rimozione delle situazioni di incompatibilità oggettiva, cioè di situazioni di incompatibilità derivanti da "fatto altrui" (rapporti di parentela, affinità, coniugio e convivenza), specificando che gli interessati hanno la possibilità di manifestare la volontà di rimuovere l'incompatibilità mediante segnalazione di disponibilità al trasferimento in altra sede di Commissione utile allo scopo;

visto altresì che la Legge 12 novembre 2011, n. 183 all'art.4, comma 40, ha dato facoltà al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di provvedere ai trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie;

atteso che il Dott. _____ ha tempestivamente comunicato di versare in sopravvenuta situazione di incompatibilità oggettiva in ragione del trasferimento del figlio, per motivi professionali, nella città di _____ ed ha, di conseguenza, manifestato la propria disponibilità al trasferimento in altra sede, indicando nell'ordine _____,

verificate le carenze di organico delle Commissioni Tributarie indicate;

DELIBERA

di trasferire il Dott. _____, giudice della Commissione Tributaria Provinciale di _____, presso la Commissione Tributaria Provinciale di _____ dando all'interessato il termine di dieci giorni per l'accettazione;

DISPONE

altresì in considerazione dei necessari tempi tecnici di attuazione della delibera l'immediata applicazione temporanea in via esclusiva del Dott. _____ presso la stessa Commissione Tributaria Provinciale di _____

Si comunichi alla Direzione della Giustizia Tributaria - Ufficio III^o - "Giudici Tributarie e Statistiche"; al Presidente della Commissione Tributaria **Provinciale di _____** che ne darà comunicazione all'interessato; al Presidente della Commissione Tributaria **Provinciale di _____**, al Presidente della Commissione Tributaria **Regionale _____**; al Presidente della Commissione Tributaria **Regionale _____**.



IL PRESIDENTE

Giuseppe Savoca